

REGOLAMENTO (CE) N. 2236/2002 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2002

relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda (2003-2004)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) il Fondo internazionale per l'Irlanda (in appresso denominato «il Fondo») è stato costituito nel 1986 dall'accordo del 18 settembre 1986 tra il governo dell'Irlanda e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord riguardante il Fondo internazionale per l'Irlanda (in appresso denominato «l'accordo») per promuovere il progresso economico e sociale e incoraggiare i contatti, il dialogo e la riconciliazione tra nazionalisti e unionisti in tutta l'Irlanda, in applicazione di uno degli obiettivi specificati dall'accordo anglo-irlandese del 15 novembre 1985.

(2) Dal 1989 al 1995 sono stati stanziati 15 milioni di ECU l'anno nel bilancio comunitario a favore di progetti del Fondo aventi un'autentica incidenza aggiuntiva sulle zone interessate.

(3) A norma del regolamento (CE) n. 2687/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, riguardante i contributi finanziari comunitari al Fondo internazionale per l'Irlanda ⁽²⁾, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997 è stata stanziata la somma di 20 milioni di ECU nel bilancio comunitario.

(4) A norma del regolamento (CE) n. 2614/97 del Consiglio, del 15 dicembre 1997, riguardante i contributi finanziari comunitari al Fondo internazionale per l'Irlanda ⁽³⁾, per ciascuno degli anni 1998 e 1999 è stata stanziata la somma di 17 milioni di ECU nel bilancio comunitario.

(5) A norma del regolamento (CE) n. 214/2000 del Consiglio, del 24 gennaio 2000, riguardante i contributi finanziari comunitari al Fondo internazionale per l'Irlanda ⁽⁴⁾, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 è stata stanziata la somma di 15 milioni EUR nel bilancio comunitario.

(6) Le valutazioni effettuate a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 214/2000 hanno confermato la necessità di sostenere ulteriormente le attività del Fondo rafforzando al contempo la sinergia degli obiettivi e il coordinamento con gli interventi dei Fondi strutturali della Comunità, in particolare con il programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (in appresso denominato «il programma PEACE»).

(7) Il regolamento (CE) n. 214/2000 viene a scadenza il 31 dicembre 2002.

(8) Il processo di pace nell'Irlanda del Nord rende necessario il proseguimento del sostegno della Comunità al Fondo al di là di tale data.

(9) Nella riunione tenutasi a Berlino il 24 e 25 marzo 1999 il Consiglio europeo aveva deciso che il programma PEACE dovesse continuare per cinque anni, ossia dal 2000 al 2004, con un contributo comunitario totale di 500 milioni di EUR.

(10) Il contributo comunitario al Fondo dovrebbe assumere la forma di contributi finanziari per gli anni 2003 e 2004, venendo pertanto a scadenza alla stessa data del programma PEACE.

(11) Nell'assegnare il contributo comunitario il Fondo dovrebbe conferire la priorità a progetti riguardanti ambedue le comunità o le zone da entrambe le parti della frontiera, così da integrare le attività finanziate dal programma PEACE per il periodo 2000-2004.

(12) Conformemente all'accordo, tutte le parti che contribuiscono finanziariamente al fondo partecipano in qualità di osservatori alle riunioni del consiglio di gestione del Fondo (in prosieguo denominato «consiglio di gestione»).

(13) È assolutamente necessario garantire un adeguato coordinamento tra le attività del Fondo e quelle finanziate nel quadro dei Fondi strutturali comunitari di cui all'articolo 159 del trattato, in particolare il programma PEACE.

⁽¹⁾ Parere reso il 20 novembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 286 del 5.11.1994, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 353 del 24.12.1997, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 24 del 29.1.2000, pag. 7.